

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Sergio Sala  
Alessandro Testa

**IL NOTAIO**  
Francesco Boni

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Milena Lorenzi  
Amanda Milesi

dell'Ordine dottori commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi Consulenti del  
lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Fisco, un mese di scadenze Piccola guida per il 730

Per le coppie sposate nel 2014 si può utilizzare la forma congiunta  
I dubbi sui periodi inferiori l'anno o su spese mediche da rateizzare



Salvo proroghe sempre possibili, il termine ultimo per i contribuenti per la consegna del «modello 730» 2014 è previsto per martedì 3 giugno

È sempre più vicina la scadenza del modello «730» 2014: anche se è sempre più probabile che si vada incontro a una proroga, per ora il termine ultimo resta il 3 giugno per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale di un Caf o di un professionista abilitato. La consegna del modello «730» 2014 va effettuata direttamente a questi due canali, che rilasciano apposita ricevuta (mod. 730/2) di avvenuta consegna da parte del contribuente. Il termine ultimo in realtà era quello del 31 maggio, ma cadendo di sabato, la presentazione del «730» è slittata al 3 giugno, dal momento che il 2 è Festa della Repubblica, anche se è prevedibile, come detto, uno slittamento attorno alla metà di giugno.

Diversi i quesiti posti dai cittadini: tra i più frequenti quello legato alla presentazione del 730 per un lavoratore con un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a un anno. «I lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato per un periodo d'im-

posta inferiore all'anno - risponde il segretario generale dell'Ordine dei commercialisti Maria Rachele Vigani - possono presentare il 730 tramite Caf se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio. In alternativa, è possibile presentare il 730 in assenza del sostituto d'imposta». Vigani spiega anche che chi nel 2013 ha sostenuto spese mediche e chiede di rateizzarle, «può farlo solo se la somma complessiva delle spese in oggetto supera complessivamente i 15.493 euro». Molti dipendenti chiedono poi come avviene il conguaglio se il debito risultante dal modello 730 è superiore alle retribuzioni che vengono corrisposte dal datore di lavoro. «In questo caso - puntualizza il segretario generale dell'Ordine - se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intero importo delle imposte dovute dal contribuente per insufficienza delle retribuzioni, il datore di lavoro (sostituto d'imposta) en-

La rubrica

### Come inviare i quesiti per gli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

tro il 31 dicembre deve comunicare allo stesso l'ammontare dei debiti residui, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-4». Altro quesito frequente: nel caso di agevolazione per interventi di ristrutturazione degli immobili, il limite di spesa, su cui applicare la detrazione del 50% o 65% è inteso pro capite o per unità immobiliare? «Il limite complessivo - precisa ancora Vigani - va riferito ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, tenendo presente che nei vari periodi d'imposta i valori sono cambiati».

Tra gli altri quesiti che spesso vengono formulati ai commercialisti, c'è anche quello di giovani coppie che chiedono se la detrazione del «730» in forma congiunta può essere effettuata anche dai contribuenti che contraggono matrimonio nello stesso 2014. «In caso di matrimonio avvenuto prima della presentazione del 730 - precisa Vigani - è corretto utilizzare la forma congiunta». ■

### Commercialisti

RISPOSTA N. 112

#### Tanti interventi per ristrutturare la propria casa

*Ristrutturando casa (manutenzione straordinaria, con la demolizione e la ricostruzione di nuovi muri divisorii), vorrei la conferma che i seguenti interventi siano detraibili al 50%:*  
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura interna;  
- opere di cartongesso e controsoffittatura;  
- acquisto delle porte interne.  
*Inoltre sulla fattura del fornitore che fa questi lavori, qual'è la legge e l'articolo che deve essere indicato? Grazie mille per la risposta*

- F. B.

In riferimento a quanto disposto in materia di ristrutturazione edilizia dall'art. 16-bis del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), così come modificato ed integrato dal decreto legge n. 63/2013 e dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), considerato il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 Settembre 2013, e con specifico riguardo alla possibilità per il contribuente di usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute per ogni unità abitativa dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, si risponde ai quesiti proposti come segue:

- quanto ai lavori di rifacimento degli intonaci interni e di tinteggiatura, la detrazione del 50% dei costi sostenuti è ammessa nel caso in cui gli stessi rientrino, come nella fattispecie in esame, nell'ambito di un più esteso intervento di ristrutturazione dell'immobile;  
- quanto ai lavori di controsoffittatura ed in cartongesso, la detrazione del 50% dei costi sostenuti è ammessa nel caso in cui gli stessi rientrino, come nella fattispecie in esame, nell'ambito di un più esteso intervento di ristrutturazione dell'immobile;  
- quanto all'acquisto delle porte interne (posto che per l'acquisto di porte esterne l'agevolazione è sempre applicabile),

le stesse vengono considerate quali oggetti di arredo e, come tali, non interessate da alcun beneficio fiscale: solo nel caso in cui vengano realizzate porte interne a scomparsa, con rilevante impiego di lavoro edile, le spese sostenute rientrano tra quelle passibili di detrazione;  
- quanto ai riferimenti di legge indicabili nelle fatture dei fornitori si è già detto sopra. Appare essenziale, ai fini della fruizione della detrazione, che il riferimento a detti estremi normativi appaia, unitamente al codice fiscale di chi esegue il pagamento ed al codice fiscale ed alla partita Iva del beneficiario, nella causale dei bonifici utilizzati per il pagamento delle spese di ristrutturazione piuttosto che nei documenti contabili ricevuti.

RISPOSTA N. 113

#### Quei lavori nel bilocale e in giardino

*Volevo porre un quesito riguardo una detrazione fiscale. Abito nel comune di Terno d'Isola, sono proprietario di un bilocale e di un giardino in terrazzo, con piastrelle e relativo sottosuolo in cemento, con scarichi dell'acqua. Al momento non c'è nulla tranne erba. Volevo sapere se tutti questi lavori rientrano nella ristrutturazione della casa e se sì, cosa deve comparire sulla fattura dell'impresa.*

- G. M.

L'intervento in questione riguardante una nuova pavimentazione esterna rientra tra le opere ammesse alla detrazione Irpef (50%), recuperabile in dieci quote annuali di pari importo. La descrizione dei lavori che sarà indicata in fattura da parte dell'impresa, dovrà pertanto contenere la seguente dicitura: «realizzazione di nuova pavimentazione esterna...». Per poter fruire di tale detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: - causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986) - codice fiscale del soggetto che paga e fruisce della detrazione - codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.



Notaio

RISPOSTA N. 114

Quali differenze tra beni comunali e beni demaniali

*I beni comunali godono delle stesse peculiarità dei beni demaniali?*

— LETTERA FIRMATA

I beni demaniali sono quelli appartenenti ad un ente pubblico (pubblici in senso soggettivo) ed assoggettati ad un regime speciale, diverso dalla proprietà privata, per raggiungere dei fini pubblici cui quei beni sono destinati (pubblici in senso oggettivo). I beni demaniali possono appartenere ad enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni). Ne sono un esempio i fiumi, i laghi, le spiagge, le strade, le ferrovie, gli acquedotti, i cimiteri comunali, ecc.. I beni demaniali sono assoggettati ad un particolare regime che deriva dalla loro destinazione: non possono formare oggetto di contratti di diritto privato, sono inalienabili e non possono essere acquistati per usucapione da privati.

RISPOSTA N. 115

Prima e seconda casa: cambiano le agevolazioni

*Sto cercando casa con la mia ragazza, che attualmente vive in un appartamento di sua proprietà e da poco l'ha messo in vendita. Siamo in trattativa per l'acquisto di un appartamento, che per lei, allo stato attuale delle cose, risulterebbe come seconda casa: è possibile usufruire dei vantaggi dell'acquisto di prima casa senza dover rogitare prima la vendita che l'acquisto?*

— LETTERA FIRMATA

Presupposti imprescindibili per poter fruire delle agevolazioni conosciute con il nome di “prima casa” in occasione di un acquisto, sono di non essere titolare

TROVA INCENTIVI

«Garanzia Giovani»: 178 milioni per favorire la loro occupazione

Dal primo maggio è partito il nuovo programma europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile denominato «Garanzia Giovani». L'iniziativa, a cui anche la Regione Lombardia ha aderito, interviene concretamente favorendo l'occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, attraverso una serie di strumenti e di opportunità. La misura, inoltre prevede incentivi per i datori di lavoro che assumono a tempo determinato o somministrazione per sei mesi, dodici mesi o a tempo indeterminato. Il sistema di assegnazione dei bonus verrà gestito dall'Inps e varierà da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 6mila euro. I giovani che decideranno di partecipare al programma nel territorio regionale dovranno scegliere l'operatore accreditato nel sistema regionale, attraverso una rete di oltre 650 sportelli. In Lombardia ci sono quasi

un milione e mezzo di giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni; di questi circa 260mila sono Neet, non studiano né lavorano, e il flusso di studenti in uscita dai percorsi formativi è di 70mila persone l'anno.

I dati di monitoraggio delle prime settimane di attività riferiti al 22 maggio scorso rilevano che 57.319 giovani hanno aderito a «Garanzia Giovani», di questi 37.691 attraverso il sito nazionale e 19.628 attraverso i portali regionali. In Lombardia gli iscritti sono oltre 4.000, di cui 1.800 residenti in Lombardia e altri 2.200 giovani provenienti da altre regioni. Le risorse nazionali stanziare sono 1,5 miliardi di euro per il biennio 2014-2015, di cui 178 milioni per la Regione Lombardia, e 89 milioni da spendere nel 2014. Entro il 18 giugno Regione Lombardia pubblicherà l'avviso pubblico per l'avvio della «Garanzia Giovani». ■

Sara Fusini

Consulente in politiche del lavoro



RISPOSTA N. 116

Casa e terreno Un'eredità controversa

*Mia madre mi ha lasciato una casa ed un terreno, che lei stessa ha ereditato da suo padre. Per cui oggi mi ritrovo ad avere questa casa e questo terreno insieme a mio zio (fratello di mia madre) che l'aveva ereditata anche lui da suo padre (mio nonno). Io vorrei tenermi la casa perché ci abito e dare il terreno a mio zio; ma lui non vuole riconoscermi la casa, perché dice che metà è sua. C'è qualcosa da poter fare per sistemare questa situazione?*

— LETTERA FIRMATA

Lo scioglimento dello stato di comunione che lei rappresenta presuppone una divisione dei beni di cui siete comproprietari: con la divisione ciascuno dei soggetti che partecipano

ad una comunione ottiene la titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni comuni, di valore corrispondente alla quota di sua spettanza. Quando non è possibile ottenere porzioni di valore esattamente corrispondente alla quota ideale (per esempio, nel suo caso, se casa e terreno non hanno valori corrispondenti), si può rimediare con dei conguagli in denaro, compensando le differenze. La regola generale in tema di comunione (art.713 del Cod.Civ.) è che ogni comproprietario può domandare la divisione. La divisione può essere contrattuale (quando c'è l'accordo di tutti i comproprietari) oppure giudiziale (quando, in mancanza di accordo, vi provvede il giudice con sentenza). Il risultato che lei chiede di sciogliere la comunione vedendosi assegnata la casa, anziché il terreno, presuppone evidentemente un accordo contrattuale, rispetto al quale Suo zio può legittimamente non essere consenziente. Dunque in mancanza di accordo non è possibile raggiungere quel risultato. Alla luce del principio sopra esposto (del diritto di chiedere al giudice ed ottenere la divisione giudiziale) ognuno di voi farebbe bene a considerare seriamente l'opportunità del contratto amichevole, evitando così gli inutili costi del giudizio, ma è evidente che nessuno può essere costretto ad accettare che gli venga assegnato un bene che non gradisce. Tenete conto che diversamente si potrebbe arrivare alla soluzione dell'estrazione a sorte o alla vendita con divisione del ricavato.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 117

Lavoro, voucher e prestazione occasionale

*Prestazioni di lavoro attraverso i voucher: è possibile per un imprenditore gestore di un bar far lavorare con tale modalità un ragazzo di 22 anni per lo svolgimento dell'attività di barista? Cosa si deve intendere per restazione occasionale e quali le modalità operative?*

— R. S.

Il lavoro accessorio è stato originariamente introdotto dal D.Lgs 276/03 ed è stato, nel tempo, oggetto di numerose variazioni. Attualmente il lavoro attraverso i voucher può essere utilizzato per lo svolgimento di attività «occasional», intendendo le stesse come quelle attività che danno luogo ad un compenso annuale netto non superiore ai seguenti limiti (dal 2014): -5.050,00 euro -2.020,00 euro in caso di committenti imprenditori commerciali o professionisti La recente normativa non è soggetta ad alcuna esclusione, né di tipo soggettivo né di tipo oggettivo (eccezione fatta per il settore agricolo, per il quale è prevista una disciplina particolare). Pertanto, nel caso di specie, è possibile che il ragazzo presti attività, sempre nel rispetto dei limiti di cui sopra. Si ricorda che del valore dei voucher una quota del 13% è destinata alla gestione separata Inps, un'altra del 7% è destinata all'Inail per

l'assicurazione anti infortuni ed un 5% viene incassato dall'Inps per la gestione del servizio. Il committente è obbligato ad effettuare, prima dell'inizio della prestazione, la comunicazione preventiva all'Inail in modalità ormai telematica. È importante, prima di instaurare un rapporto di lavoro con tale modalità, verificarne l'eventuale previsione nel contratto di riferimento.

RISPOSTA N. 118

Uso e definizione del contratto a chiamata

*Che cosa si intende per contratto a chiamata? In quali casi può essere utilizzato?*

— LETTERA FIRMATA

È un contratto subordinato che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, laddove il datore di lavoro può servirsi della prestazione del lavoratore chiamandolo all'occorrenza. Rispetto alla disciplina originale, contenuta nella Legge Biagi, la L. 92/2012 ha limitato i casi in cui tale contratto può essere utilizzato. Il contratto di lavoro intermittente resta possibile: 1)in relazione alle esigenze individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale ovvero, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, per le mansioni individuate dal R.D. 2657/1923 2)per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno definiti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali 3)con tutti i soggetti con almeno 55 anni di età o di età inferiore a 24 anni, con possibilità di prestare attività lavorativa intermittente fino al compimento di 25 anni. Inoltre la L. 99/2013 ha stabilito che, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell'arco di tre anni solari. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. E' richiesta la forma scritta ai fini della prova della sussistenza del contratto e deve avere determinati contenuti previsti per legge. È prevista inoltre la possibilità di erogare un'indennità di disponibilità nel caso in cui nel contratto il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata. La L.92/2012 ha stabilito che il datore di lavoro effettui, oltre alla comunicazione obbligatoria, una comunicazione amministrativa alla Direzione Territoriale del Lavoro prima di ogni chiamata del medesimo lavoratore, anche per cicli di durata mensile.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO